CAMERA DEI DEPUTATI N. 1997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAFARELLI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BORGOGLIO, BORRA, BORSANO, BOTTINI, CANCIAN, CARELLI, CAROLI, CERUTTI, CORTESE, d'ACQUISTO, DIANA, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FOSCHI, IANNUZZI, IODICE, LUSETTI, MAIRA, MARTUCCI, MASTRANZO, NAPOLI, OCCHIPINTI, PRANDINI, RANDAZZO, RICCIUTI, ROJCH, ROSITANI, IVO RUSSO, SAPIENZA, SARTORIS, SAVIO, SCARFAGNA, STORNELLO, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TRABACCHINI, TRAPPOLI, VITI, ZARRO, ZOPPI, OLIVO, D'ONOFRIO

—

Ordinamento della professione di grafologo

Presentata il 9 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Risulta ormai inderogabile la necessità di procedere al riconoscimento giuridico della professione di grafologo, mediante la istituzione del relativo albo, soprattutto in considerazione del fatto che esistono scuole, anche a livello universitario, che rilasciano diplomi in grafologia. Fra queste, la scuola diretta a fini speciali dell'università di Urbino; la Scuola superiore di grafologia presso la Pontificia facoltà teologica « S. Bonaventura » in Roma; le scuole regionali, eccetera.

Pertanto numerosi sono i grafologi che operano da anni in Italia nei vari settori di applicazione delle scienze grafologiche, quali:

a) grafologia della consulenza scolastica, dell'orientamento e dell'età evolutiva;

b) grafologia della consulenza sociofamiliare e di comunità;

c) grafologia della consulenza delle attitudini professionali e nell'ambito del lavoro;

d) grafologia della consulenza clinica e socio-sanitaria;

e) grafologia della consulenza peritale-giudiziaria e minorile.

Purtroppo la attuale situazione di irregolarità consente a chiunque di operare in tali settori, proclamandosi grafologo e precludendo possibilità di lavoro e di inserimento a chi effettivamente è in possesso di un titolo specifico e qualificante. I committenti o i datori di lavoro dei professionisti in oggetto devono poter valutare con sicurezza la adeguatezza dei compiti e la preparazione professionale di questa nuova figura, per una giusta garanzia e responsabilità; solo i requisiti più qualificanti e i più rigidi controlli cui i grafologi si devono sottoporre per l'iscrizione all'albo faranno raggiungere alla categoria la pienezza della propria funzione e il possesso di una professionalità qualificata. A quanto sopra detto si aggiunga la necessità di adeguarsi all'esigenza culturale e sociale del presente e dell'immediato futuro, soprattutto se si considera che la categoria dei grafologi è già giuridicamente operante ed efficiente nell'attuale realtà europea.

Pertanto la creazione di uno specifico albo garantisce quella professionalità indispensabile per poter operare negli specifici settori della grafologia e crea le premesse per uno sviluppo soddisfacente e per un *iter* qualificante della scienza grafologica.

Allo scopo di consentire una soluzione legislativa del problema, in conformità ai princìpi ed alle considerazioni sopra esposti, ci onoriamo di sottoporre al vostro meditato esame la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della professione di grafologo).

1. Per grafologo s'intende l'esperto dell'analisi strutturale psicosomatica e psicodinamica della scrittura come manifestazione proiettivo-espressiva della personalità, al fine di operarne la descrizione in funzione della consulenza psicopedagogica, professionale, socio-familiare, clinica e giudiziaria. Il grafologo opera anche in collaborazione con altre figure professionali, relative ai diversi settori di utilizzazione della grafologia; con la sua specifica formazione culturale e tecnico-professionale, opera in quei settori per i quali la ricerca sperimentale e la prassi accertata hanno dimostrato l'efficacia diagnostica della grafologia.

2. Agli effetti della presente legge è grafologo chi esercita attività professionale in uno o più settori di applicazione della grafologia.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di grafologo).

1. Per esercitare la professione di grafologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in grafologia dopo il superamento di un apposito esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È ammesso all'esame di Stato chi è in possesso di titolo di studio di consulente grafologo o di titolo equipollente legalmente riconosciuto dallo Stato, o da uno Stato della Comunità europea o da un altro Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo professionale dei grafologi. Copia dell'albo deve essere inviata, a cura del Ministro di grazia e giustizia, alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, nonché ai Ministri interessati ai settori di applicazione della grafologia.

2. Gli iscritti nell'albo di cui al comma 1 costituiscono l'ordine dei grafologi.

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 è necessario:

a) essere in possesso del titolo di studio di consulente grafologo o di un titolo equipollente, riconosciuto dallo Stato, da uno Stato della Comunità europea o da un'altro Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

b) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea o di un altro Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

d) essere residente nel territorio italiano;

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione.

ART. 5.

(Modalità di iscrizione ed esame della domanda).

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve presentare domanda al consiglio di

cui al comma 3 dell'articolo 11, allegando i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, nonché la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Il consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 11 esamina le domande entro due mesi dalla data di presentazione e provvede con decisione motivata.

ART. 6.

(Cancellazione dall'albo).

1. Si decade dall'iscrizione all'albo nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'iscritto;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, necessari per l'esercizio della professione;

c) mancato pagamento per due anni delle quote di iscrizione, salvo che entro un mese dalla relativa comunicazione inviata dal segretario del consiglio di cui al comma 8 dell'articolo 11, non si provveda al pagamento medesimo.

ART. 7.

(Sanzioni disciplinari).

1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione può essere inflitta, da parte del consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 11, una delle seguenti sanzioni disciplinari, oltre a quelle previste dalla legge per le ipotesi in cui il fatto costituisca reato:

a) richiamo scritto, da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di adeguare il comportamento professionale a princìpi di correttezza e di rispetto del codice deontologico;

b) sospensione, da infliggere se il grafologo persiste nel suo comportamento

dopo il richiamo scritto. La sospensione non può essere inflitta per un tempo superiore ad un anno;

c) radiazione, inflitta per motivi di particolare gravità nei casi previsti dalla legge.

2. Copia della delibera di sospensione o radiazione è affissa presso tutte le sedi dell'ordine ed inviata al procuratore della Repubblica competente. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non possono essere inflitti senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire entro un mese dinanzi al consiglio, eventualmente accompagnato da un legale, per essere sentito in contraddittorio.

ART. 8.

(Ricorso).

1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso contro il provvedimento adottato dal consiglio nei modi previsti dalla legge.

ART. 9.

(Riammissione).

1. Il grafologo radiato dall'albo può esservi riammesso purché abbia tenuto irreprensibile condotta, siano trascorsi almeno 3 anni dal provvedimento di radizione e, se questo derivi da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 10.

(Sedi a livello nazionale, regionale o provinciale).

1. L'ordine è nazionale, ma se gli iscritti residenti in una regione superano

le cento unità e almeno il 30 per cento ne faccia richiesta può essere istituita una sede regionale.

2. Possono essere istituite, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, sedi provinciali che abbiano almeno cinquanta iscritti, qualora almeno il 30 per cento ne faccia richiesta.

ART. 11.

(Organi a livello nazionale).

1. Gli organi nazionali sono il consiglio e l'assemblea degli iscritti.

2. L'assemblea è composta da tutti gli iscritti e viene convocata almeno una volta all'anno. Essa approva la relazione del presidente, il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il programma operativo del consiglio. L'assemblea elegge nel suo interno ogni tre anni i membri del consiglio di cui al comma 3 e delibera l'istituzione di eventuali commissioni.

3. Il consiglio è composto da cinque membri e viene eletto ogni tre anni dall'assemblea degli iscritti. Esso elegge nel suo interno il presidente, il segretario, ed il tesoriere, sceglie i membri di eventuali commissioni, predispone il programma operativo ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) amministrazione e cura del patrimonio dell'ordine;

b) vigilanza sul rispetto delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di grafologo;

c) controllo della tenuta dell'albo professionale, delibera sulle iscrizioni, sulle cancellazioni e sui provvedimenti disciplinari;

d) scelta della commissione per gli esami di ammissione e predisposizione del programma d'esame in base ai vari settori di applicazione della grafologia;

e) trasmissione periodica al Ministero di grazia e giustizia dell'elenco degli iscritti all'albo;

f) fissazione dell'entità delle quote annuali per l'iscrizione all'albo;

g) adempimenti concernenti la riscossione dei contributi a carico degli iscritti;

h) convocazione, almeno una volta all'anno, dell'assemblea degli iscritti.

4. Il consiglio è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando sia richiesto da almeno tre dei suoi membri.

5. Le decisioni relative alle iscrizioni, alle sanzioni disciplinari ed alla cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente. Una copia viene affissa all'albo.

6. Qualora il consiglio, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, oppure se ricorrono altri gravi motivi, lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti che lo hanno determinato. Con lo stesso decreto il Ministro nomina un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla nomina, la convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.

7. Il presidente ha la rappresentanza degli iscritti all'albo, presiede il consiglio, firma i verbali delle riunioni, predispone la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, rilascia i certificati e le attestazioni.

8. Il segretario redige i verbali del consiglio, cura l'elenco degli iscritti ed invia le comunicazioni necessarie sulla base delle delibere del consiglio e delle eventuali commissioni.

9. Il tesoriere tiene la contabilità, predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e firma, insieme al presidente o al responsabile delegato, i mandati di pagamento.

ART. 12.

(Organi a livello regionale e provinciale).

1. Nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine vengono istituiti gli stessi or-

gani di cui all'articolo 11, aventi compiti analoghi nell'ambito della propria competenza territoriale.

2. Le sedi regionali e provinciali dell'ordine indirizzano le comunicazioni relative agli iscritti all'albo ed alle elezioni anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

ART. 13.

(Elezione del consiglio nazionale).

1. Nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica, questo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

2. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede dell'ordine o presso altra sede.

4. È ammessa la votazione per corrispondenza. A tale scopo l'elettore richiede alla segreteria del consiglio la scheda timbrata e la fa pervenire al presidente del seggio in busta sigillata prima della chiusura delle votazioni.

5. L'avviso di convocazione delle elezioni è inviato a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e contiene l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, in prima e seconda convocazione.

6. Il seggio elettorale rimane aperto per non meno di otto ore ed è chiuso in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario il presidente del seggio, rinvia il seguito delle operazioni di voto alla seconda convocazione. Lo scrutinio di tutte le schede avviene, in tale ipotesi, al termine della seconda convocazione, la quale è valida qualunque sia il numero degli elettori.

ART. 14.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio uscente, prima che abbia inizio la votazione, sceglie

fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio uscente esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio.

3. Durante la votazione è necessaria la presenza di almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 15.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio uscente i nominativi di coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio.

2. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 16.

(Prima adunanza del consiglio).

1. Il presidente del consiglio uscente, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione agli eletti e li convoca per l'insediamento e per l'attribuzione delle cariche.

ART. 17.

(Elezioni a livello regionale o provinciale).

1. Le elezioni del consiglio regionale e provinciale si svolgono con le stesse modalità di quello nazionale.

2. Nell'ambito di ciascuna regione o provincia possono esercitare il diritto di voto soltanto gli iscritti al relativo albo.

ART. 18.

(Rispetto del codice deontologico e del segreto professionale).

1. Il grafologo è tenuto a rispettare il codice deontologico della categoria ed è

soggetto alla disciplina sul segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.

ART. 19.

(Tariffe delle prestazioni dei grafologi).

1. Le tariffe minime delle prestazioni in ogni settore di applicazione della grafologia sono deliberate annualmente da una commissione all'uopo nominata, previo parere favorevole del consiglio nazionale.

2. Il grafologo ha la facoltà di prestare la propria opera gratuitamente. Qualora presti la sua opera dietro retribuzione, questa non può comunque essere inferiore alla tariffa minima cui al comma 1.

ART. 20.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei grafologi.

ART. 21.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione, a norma degli articoli 22 e 24.

ART. 22.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. Limitatamente ai primi sei mesi di applicazione della presente legge, condi-

zione per l'iscrizione all'albo è l'invio al commissario straordinario di cui all'articolo 21 della documentazione attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) particolari meriti culturali quali attività di docenza e pubblicazioni in campo grafologico;

b) esercizio di una attività documentata relativa alla professione di grafologo per un periodo non inferiore a tre anni;

c) diploma in grafologia rilasciato a seguito di frequenza di corsi quadriennali o triennali per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore.

ART. 23.

(Convocazione della prima assemblea).

1. Entro i due mesi successivi ai primi sei mesi di applicazione della presente legge il commissario straordinario di cui all'articolo 21 convoca l'assemblea per la nomina del consiglio nazionale e per la nomina di una commissione straordinaria d'esame. I componenti di quest'ultima dovranno essere scelti e nominati tra coloro che risultano iscritti all'albo a norma dell'articolo 22.

ART. 24.

(Sessione riservata d'esame).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è indetta una sessione riservata di esame di Stato alle quale sono ammessi coloro che presentano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma in grafologia rilasciato a seguito di frequenza di corsi biennali per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore;

b) esercizio di una attività documentata relativa alla professione di grafologo per un periodo non inferiore a due anni;

c) iscrizione alle liste dell'albo degli esperti calligrafi.

2. L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale che accerti la preparazione culturale e professionale specifica.

3. Per i candidati di cui alla lettera *c)* del comma 1 l'esame consiste in una prova tecnica.

4. I programmi d'esame sono predisposti dalla commissione straordinaria d'esame di cui all'articolo 23.

5. L'esame viene svolto in un'unica sessione entro sei mesi dalla nomina della commissione stessa.

6. L'esito positivo dell'esame è condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione all'albo.